



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 19 del 10/04/2018

Oggetto:

VARIANTE NORMATIVA AL PRG ARTT. 8-17-26-27 RICADENTE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 - ADOZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 17,30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 2050 del 05/04/2018, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano all'inizio della trattazione del presente punto:

SINDACO

1) **Brandoni Goffredo Presente**

Consiglieri

2) Al Diry Yasmin	Presente	3) Andreoni Maurizio	Presente
4) Astolfi Ivano	Assente	5) Baia Raimondo	Presente
6) Barchiesi Valentina	Presente	7) Cappanera Luca	Presente
8) Cipolletti Romolo	Presente	9) Donati Piero	Assente
10) Federici Franco	Presente	11) Giacanella Marco	Presente
12) Giacchetta Alessandro	Presente	13) Luciani Laura	Assente
14) Marini Stefania	Assente	15) Polita Lara	Presente
16) Proto Carmelino	Assente	17) Rossi Andrea	Assente

Presenti: **11** Assenti: **6**

Sono presenti anche gli Assessori Astolfi Matteo, Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Signorini Stefania, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini Rossella, presiede la seduta il Consigliere Comunale Dott.ssa Al Diry Yasmin che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

Si dà atto che il presente punto all'O.d.G. è anticipato con l'accordo dei capigruppo consiliari.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA AL PRG ARTT. 8-17-26-27 RICADENTE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 - ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse:

Il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) prevede all'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione il divieto di demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15 punti 3 e 5 del PPAR. Per i suddetti manufatti che risultano essere stati censiti e classificati di 1^a e 2^a categoria nel PRG nell'Elaborato denominato Album B.04, si applicano le disposizioni della L.R. 13/90, ammettendo una gradualità di interventi che vanno dal restauro e risanamento alla ristrutturazione edilizia interna sulla base del rispettivo valore storico-architettonico-documentale e del rapporto con il paesaggio.

Preso atto che:

- l'obiettivo del PRG è quello di conservare i residui caratteri tradizionali dell'insediamento rurale sia edilizio che agronomico-culturale;
- il processo di formazione del PRG in adeguamento al PPAR, e con esso il censimento e la classificazione del patrimonio rurale di valore storico e architettonico, è stato avviato oltre un ventennio fa;
- il tempo trascorso può avere determinato, in assenza di manutenzione, il progressivo peggioramento dello stato di conservazione del patrimonio rurale suddetto;
- gli eventi sismici verificatesi nel corso degli ultimi anni può verosimilmente avere compromesso la stabilità dei fabbricati rurali di vecchia data;

Ritenuto necessario promuovere il recupero del patrimonio rurale consentendo interventi edilizi che, pur andando oltre il restauro conservativo così come previsto dall'art.15 della Legge Regionale n.13 del 8 marzo 1990, persegua l'obiettivo di conservare i residui caratteri tradizionali dell'insediamento rurale sia edilizio che agronomico-culturale;

Ritenuta perseguibile l'ipotesi di una variante normativa al PRG vigente, per gli edifici rurali censiti in classe 1° e 2°, la quale consenta l'intervento di "ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

con stessa volumetria" negli immobili ove sia riconosciuta, previa richiesta di declassamento mediante Variante al PRG art. 15 comma 5 L.R. 34/92, l'impossibilità di "restauro conservativo" previo Parere della Commissione Edilizia Integrata e, allo stesso tempo, individui dei precisi vincoli al fine di salvaguardare il patrimonio di valore storico-architettonico.

Preso atto che tale modifica normativa, in quanto Variante al PRG ricadente nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., è soggetta alla procedura di cui all'art. 30 della stessa Legge, il cui esito rimane comunque subordinato al parere della Provincia.

Vista la D.G.C. n. 283 del 14/08/2017 con la quale è stato deciso di promuovere tale variante ed è stato dato mandato al 3° Settore Gestione, governo e valorizzazione del territorio - U.O.C. Pianificazione territoriale e cartografia di predisporre gli elaborati necessari tenendo conto dei seguenti indirizzi:

definizione di idonea documentazione descrittiva dello stato di fatto e quanto altro necessario a dimostrare l'impossibilità di realizzare un intervento di "Restauro Conservativo", da produrre in sede di richiesta del titolo abilitativo, da sottoporre alla valutazione della Commissione Edilizia Integrata;

definizione dei vincoli da rispettare in fase progettuale al fine di mantenere la memoria del patrimonio storico e architettonico quali ad esempio la conservazione della sagoma e della tipologia edilizia, il recupero dei materiali (mattoni, piastrelle, ecc.), il ripristino delle finiture originali, il rispetto delle misure delle aperture, salvo necessità igienico sanitarie, ecc.

definizione degli elaborati di progetto, da produrre in sede di richiesta del titolo abilitativo, che permettano alla Commissione Edilizia Integrata di valutare il progetto sotto l'aspetto della rispondenza all'obiettivo di conservazione del valore storico, architettonico e documentale dell'edificio rurale.

Considerato che in data 27/07/2017 è stata acquisita al protocollo generale al n. 28711 una nota trasmessa da un'impresa edile che segnalava l'incompatibilità tra la necessità di ampliare una tettoia esistente di altezza compresa tra 3,35 m e 4,30 m, insistente nella corte del proprio capannone, con funzione di ricovero degli automezzi aziendali e l'art. 8 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore vigente del Comune di Falconara M.ma.

Le N.T.A., all'art. 8 infatti dettano le caratteristiche che devono avere, all'interno del territorio comunale, i manufatti pertinenziali, a seconda della destinazione d'uso del manufatto principale. In particolare per quanto riguarda le attività produttive e commerciali, lettera "c" punto 2, è consentita la realizzazione di:

tunnel mobili retrattili

carport che rispettino l'altezza massima di m 2,40 e abbiano una distanza dai confini di proprietà a norma del Codice Civile salvo diverso accordo con i confinanti.

Vista la relazione tecnica, prot. n. 5910 del 15/09/2017 redatta dalla U.O.C Pianificazione territoriale e Cartografia e dalla U.O.C. Sportello Unico per l'Edilizia del 3° Settore, in cui viene rilevato che :

il Nuovo Codice della Strada all'art. 61 prevede per la sagoma limite dei veicoli, ad eccezione dei mezzi speciali, un'altezza di m 4 e che pertanto



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

si ritiene opportuno variare almeno oltre tale quota il limite di 2,40 m attualmente previsto dalle N.T.A. per il Carport a servizio di attività produttive e commerciali, oppure non apporre alcun limite di altezza, ma limitare il parametro rispetto alle esigenze funzionali dei veicoli utilizzati dalla ditta richiedente;

A parere degli uffici appare opportuno che una tettoia per il ricovero degli automezzi legata ad un'attività commerciale o produttiva possa avere altezze diverse rispetto a quelle consentite per le tettoie di pertinenza degli immobili residenziali, per le quali è previsto lo stesso limite di 2,40 m di altezza;

in linea generale inoltre risulta che la modifica di tale parametro all'interno dell'art. 8 delle N.T.A. per le sole attività produttive e commerciali non comporterebbe particolari conseguenze a livello edilizio, perché la norma si articola in punti differenti a seconda delle destinazioni d'uso dell'attività svolta nel manufatto principale.

tale modifica della norma comporterebbe una variante normativa al piano Regolatore ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/1992 (Procedimento semplificato).

Preso atto che la U.O.C. Sportello Unico per l'Edilizia ha rilevato l'opportunità di inserire in una eventuale variante normativa ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/1992 anche una modifica agli articoli 26 e 27, nei paragrafi relativi ai ricoveri per animali di affezione, che accolga i numerosi rilievi effettuati dai tecnici che operano sul territorio in merito alla necessità di adeguare la norma, nella parte in cui prescrive i materiali costruttivi di tali manufatti, a quanto presente in commercio e conforme alle norme igienico sanitarie.

Vista:

- la D.G.C. n. 352 del 10/10/2017 con la quale è stato deciso di promuovere una variante normativa agli artt. 8, 26, 27 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che preveda:

- l'adeguamento del parametro dell'altezza massima relativa ai carport a servizio delle attività produttive e commerciali di cui all'art. 8, ad un limite utile al soddisfacimento delle esigenze di tali attività;

- l'inserimento all'interno degli artt. 26 e 27, nei paragrafi relativi ai "ricoveri per animali d'affezione", della possibilità di realizzare tali manufatti con i materiali presenti in commercio conformi alle norme igienico sanitarie.

- la decisione n. 65 del 31/10/2017 con la quale la giunta comunale ha espresso parere favorevole ad una ulteriore modifica dell'art. 8 delle N.T.A. comma 3 lettera "A" punti 2-3, a chiarimento ed integrazione dello stesso, che definisca la possibilità di realizzare un capanno per ricovero attrezzi anche nelle aree di pertinenza condominiale e che permetta nella stessa unità immobiliare e nella stessa area di pertinenza la realizzazione sia di un manufatto di tipo A1 "Tettoie, pergolati, gazebo, e tendoni con struttura fissa" che di uno di tipo A2 "Capanni per ricoveri attrezzi".

Preso atto che trattandosi anch'essa di variante ricadente nella fattispecie di cui all'art. 15 c. 5 L.R. 34/1992 può seguire lo stesso procedimento previsto per la Variante normativa al PRG vigente per il recupero del patrimonio rurale - NTA del PRG vigente, "art. 17 - Sottosistema storico-culturale: individuazione degli elementi del paesaggio e relative norme. Paesaggio agrario di interesse storico ambientale e dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale." Pertanto si è



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

provveduto alla elaborazione di una unica proposta di Variante al PRG e ad un'unica richiesta per i pareri propedeutici alla adozione.

Preso atto che:

Con nota prot 44931 del 30/11/2017 è stata richiesta alla Provincia di Ancona la condivisione alla non assoggettabilità alla procedura di VAS in quanto la variante, pur comportando modificazioni alle norme tecniche di attuazione del piano, non incide sul dimensionamento del prg e non modifica la distribuzione dei carichi insediativi, la dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/1968 ne le destinazioni d'uso delle aree. La variante inoltre rientra nella tipologia di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.

Con nota prot. 50594 del 27/12/2017 (ns prot. 47921 del 27/12/2017) la Provincia di Ancona quale Autorità Competente in materia ambientale, ha ritenuto di condividere le verifiche effettuate dalla Amministrazione Procedente e pertanto di escludere la variante dalla procedura di valutazione ambientale strategica, come previsto dalle Linee Guida Regionali paragrafo 1.3, punto 8, lettera d).

Preso atto che:

Con nota prot 44927 del 30/11/2017 è stata richiesta alla Regione Marche : la necessità di acquisire da parte del Comune un nuovo parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74 propedeutico alla adozione della Variante al PRG oppure, in ragione delle modifiche non sostanziali oggetto della Variante, di condividere la possibilità di avvalersi del parere di compatibilità di primo livello già espresso dalla Regione Marche - Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo Prot. n° 8407 del 11.11.1999 in sede di valutazione del PRG vigente. la condivisione alla esclusione dalla Verifica di Compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 Legge Regionale 22/2011 e D.G.R. 53/2014. la condivisione relativa alle misure per l'invarianza idraulica; la condivisione di esclusione parere art. 9 delle N.T.A. del P.A.I.

Con nota prot. 1300440 del 29/12/2017 (ns prot. 48225 del 29/12/2017) la Regione Marche ha ritenuto di condividere le verifiche effettuate dalla Amministrazione Comunale esprimendo il suddetto parere:

"- in ordine alla compatibilità della "Variante normativa al PRG, artt. 8-17-26-27 ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992" con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, ritenendo le modifiche introdotte dalla variante non sostanziali dal profilo della compatibilità geomorfologica, si reputa non necessaria l'emissione di un nuovo parere. Codesta Amministrazione, pertanto, potrà avvalersi del parere di compatibilità geomorfologica già espresso per il P.R.G. vigente."

"-in ordine alla compatibilità tra lo strumento urbanistico in oggetto e le pericolosità idrauliche presenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011, in quanto trattandosi di variante da cui non deriva una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico ai sensi della D.G.R. 53/2014, la stessa rientra nelle condizioni di esclusione dalla Verifica di Compatibilità Idraulica."

"- per quanto riguarda le disposizioni relative all'invarianza idraulica, si ricorda a Codesta Amministrazione che la D.G.R. 53/2014 prevede che la previsione di misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica per trasformazioni del suolo che provocano una variazione di



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

permeabilità superficiale venga accertata dagli enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi. Esula quindi dalla competenza dello scrivente Ufficio il rilascio del parere a riguardo."

"- relativamente alla conformità della Variante in oggetto con l'articolo 9 delle Norme di Attuazione del PAI, si ritiene che le modifiche introdotte dalla Variante non comportino interventi per i quali è prevista l'espressione di un parere da parte dell'Autorità idraulica."

Visto che il personale della U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia ha provveduto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale alla redazione degli elaborati costituenti la Variante urbanistica di seguito descritti:

- 01 - Quadro di raffronto NTA Testo Vigente - Variante
- 02 - Testo di Variante NTA

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di adottare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., la "Variante normativa al PRG, artt. 8-17-26-27" negli Elaborati di seguito indicati:
 - 01 - Quadro di raffronto NTA Testo Vigente - Variante
 - 02 - Testo di Variante NTA;
- 3) Di dare mandato al competente Ufficio di provvedere alla pubblicazione del presente atto nei modi e nei termini di cui all'art. 30 della L.R. 34/1992 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005 (pubblicazione avviso all'Albo Pretorio on-line);
- 4) Di dare mandato al competente Ufficio di provvedere, contestualmente al deposito, all'invio del presente atto e degli elaborati alla Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.;
- 5) Di dare altresì atto che, entro 30 giorni, dalla pubblicazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., chiunque può prendere visione della proposta di Variante e presentare, entro i successivi trenta giorni, proprie osservazioni o opposizioni;
- 6) Di dare atto che eventuali modifiche delle perimetrazioni ed indicazioni grafiche apportate costituiscono trasposizione parziale ai sensi dell'art. 6 comma 4 delle NTA del PRG '99;
- 7) Di dare atto che con la presente delibera entrano in vigore le misure di salvaguardia previste dalle vigenti normative in materia urbanistica;
- 8) Di dare mandato al terzo Settore di richiedere, ai sensi della DGR 1287/1997, i pareri ai seguenti Enti, ravvisatane la opportunità: ASUR, Soprintendenza;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

9) Di pubblicare nella apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente", la presente Delibera, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a) del D. Lgs 33/2013.

10) Di dare atto che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è VECCHIETTI MANUELA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore ROSSI C. che introduce l'argomento e cede poi la parola per l'illustrazione all'ARCH. VECCHIETTI, dipendente del Comune di Falconara dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia. Si precisa che l'impianto di registrazione non è funzionante al momento iniziale dell'illustrazione, per cui la parte iniziale dell'intervento viene riportata in forma riassuntiva.

L'ARCH. VECCHIETTI spiega che la variante proposta è di tipo normativo e va a modificare solo ed esclusivamente l'elaborato delle NTA, non modifica ne destinazioni ne indici di Piano regolatore.

"... quindi non ci sono ricadute dirette nel territorio per quanto riguarda le previsioni urbanistiche. Questa variante è nata dall'esigenza di adeguare alcune indicazioni contenute nelle norme tecniche che sono diventate superate, anacronistiche, proprio per il fatto che il Piano Regolatore ormai ha una vita quasi ventennale, quindi le indicazioni contenute nelle norme erano attuali e adeguate al tempo in cui è stato elaborato il Piano Regolatore ma oggi sono non sono più adeguate e c'è necessità di fare delle modifiche.

La prima modifica, quella forse più consistente, è proprio quella relativa ai manufatti agricoli. All'interno degli elaborati del Piano Regolatore c'è un album dei manufatti agricoli, dove sono contenuti tutti quegli edifici agricoli che hanno un valore storico-architettonico riconosciuto.

Questi manufatti sono stati classificati all'interno delle Norme Tecniche in due classi, la prima classe e la seconda classe, a seconda del valore culturale del bene, quindi delle caratteristiche architettoniche e a queste classi sono state associate delle categorie di intervento, quindi la possibilità di attuare degli interventi, manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento.

Chiaramente con gli anni i manufatti hanno non perso le caratteristiche, però un po' il tempo, un po' anche gli eventi sismici, che ci sono stati, hanno compromesso un po' la struttura di questi manufatti e di conseguenza si è reso necessario inserire una nuova classe all'interno della quale poter far ricadere tutti quegli edifici che hanno sempre caratteristiche storico-culturali, però non hanno più la struttura architettonica per poter eseguire un intervento di restauro. Quindi è necessario un intervento di demolizione e ricostruzione, fedele, se possibile con il recupero dei materiali, questo per permettere proprio al Comune di mantenere questi manufatti, che se no nel tempo andrebbero persi, perché l'intervento di restauro, essendo molto più consistente, non sarebbe magari affrontato dalla proprietà.

Innanzitutto questa norma è stata condivisa con la Provincia, in realtà in questa seconda classe non vanno in automatico tutti quei manufatti che hanno riconosciuto questa compromissione della struttura, ma avviene attraverso una variante urbanistica, una variante semplificata, art. 15, comma V, quindi si ha un passaggio comunque attraverso l'Amministrazione comunale, con una variante urbanistica e soprattutto un passaggio anche in commissione edilizia. Quindi il tipo di intervento proposto dal privato, di demolizione e ricostruzione, viene esaminato anche da una commissione di tecnici e poi validato dall'Amministrazione.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Questa è la prima modifica alle norme, art. 26.

Dopodiché è stato richiesto appunto di adeguare all'interno delle norme, art. 8, l'altezza dei carport che prevedeva un'altezza massima di 2,40 metri. Questi sono dei manufatti pertinenziali, soprattutto necessari alle attività produttive commerciali. Chiaramente alcune attività hanno dei mezzi che non sono compatibili, conformi a questa altezza e quindi nelle nuove norme è stata inserita la possibilità di realizzare questi carport con un'altezza adeguata ai mezzi dell'attività, a seconda della richiesta.

L'altra modifica è all'interno dei manufatti destinati a ricovero per animali d'affezione. Questa modifica è stata fatta perché le norme consentivano solo l'utilizzo del legno. In realtà la modifica consente di utilizzare anche altri materiali, quindi questo perché nel tempo ci sono nuove tecnologie, nuovi materiali e quindi si è dovuto adeguare questo articolo.

L'altro adeguamento è rispetto all'art. 27, che non prevedeva la possibilità di realizzare un capanno di ricovero attrezzi in un'area condominiale, quindi solo nelle singole proprietà delle unità immobiliari. È stata inserita questa possibilità di un ulteriore capanno per ricovero attrezzi nell'area condominiale ed inoltre è stata rimossa la limitazione che non consentiva di realizzare nella stessa unità immobiliare o area di pertinenza più manufatti di diversa tipologia, quindi associare al carport o solo la tettoia o solo il capanno di ricovero attrezzi. Questo è stato tolto, consentendo invece di poter inserire tutte e tre le tipologie di manufatto.

La procedura è una procedura di variante normativa quindi è una variante art. 15, comma V, semplificata, ha solo due passaggi in Consiglio e la fase delle osservazioni e del parere della Provincia è contenuta all'interno dei 60 giorni dopo la prima adozione.

Per questa variante sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, quindi la condivisione dall'esclusione di screening di VAS e del parere geomorfologico in quanto in realtà non ci sono delle previsioni che modificano l'assetto del territorio."

Il Presidente dichiara aperto il dibattito a cui partecipano i consiglieri con i sotto indicati interventi e repliche come da trascrizione integrale seguente effettuata da ditta specializzata:

CONSIGLIERE FEDERICI:

"Grazie. Vorrei sapere, ascoltando ho visto che l'altezza dipende dal tipo di attività, dei mezzi. Logicamente se uno ha un'attrezzatura, ci sarà un limite massimo d'altezza, oppure no?"

(VOCI DI SOTTOFONDO)

Quindi solamente il Codice della Strada, cioè un ricovero di uno che ha le gru o che ha un'attrezzatura, non c'è un limite? C'è un massimo? Non è previsto in questa normativa per noi? Una misura massima di altezza?"

(VOCI DI SOTTOFONDO)

Io riterrei che comunque nel limite, è un Regolamento comunale, quindi un'altezza massima, che è interesse anche della comunità, a prescindere da quelle che sono le normative della strada, direi che sia anche doveroso. Grazie."

CONSIGLIERE GIACANELLA:

"La maggioranza vota favorevolmente ovviamente, perché l'atto sembra fatto bene così, anche perché comunque le tipologie e poi le fattispecie che il privato si può trovare di fronte sono le più svariate e le più imprevedibili.

Ovviamente c'è sempre, come è stato detto dall'Assessore e dall'Architetto, la normativa comunque di base che è quella del Codice della Strada e di tutta l'altra normativa che è connessa a chi apre delle attività specifiche.

Quindi non è argomento da inserire all'interno di una variante dell'atto oggi odierno. Quindi noi votiamo favorevolmente e basta."

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Visto il verbale della seduta della Commissione Consiliare Permanente II^a del giorno 5/04/2018, agli atti;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti (11) :

- Presidente	- Polita	- Giacchetta
- Federici	- Baia	- Giaccanella
- Cipolletti	- Andreoni	- Cappanera
- Barchiesi	- Sindaco	-

Favorevoli (11) :

- Presidente	- Polita	- Giacchetta
- Federici	- Baia	- Giaccanella
- Cipolletti	- Andreoni	- Cappanera
- Barchiesi	- Sindaco	-

Contrari (0) :

Astenuti (0) :

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti (11) :

- Presidente	- Polita	- Giacchetta
- Federici	- Baia	- Giaccanella
- Cipolletti	- Andreoni	- Cappanera
- Barchiesi	- Sindaco	-

Favorevoli (11) :

- Presidente	- Polita	- Giacchetta
- Federici	- Baia	- Giaccanella
- Cipolletti	- Andreoni	- Cappanera
- Barchiesi	- Sindaco	-

Contrari (0) :

Astenuti (0) :

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

PROPOSTA N. 97167 DEL 05/03/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIANTE NORMATIVA AL PRG ARTT. 8-17-26-27 RICADENTE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 - ADOZIONE

PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
Capannelli Stefano	Vecchietti Manuela

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990. Data _____ Il Responsabile Vecchietti Manuela
---	---

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

IL RESPONSABILE TECNICO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Data 06-03-2018 Il Responsabile Capannelli Stefano
--------------------------------	--

IL RESPONSABILE CONTABILE	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile. Data 06-03-2018 Il Responsabile Pierpaoli Mauro
----------------------------------	---



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Bartolini Rossella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Al Diry Yasmin

Per estratto conforme al suo originale

lì, 04-05-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)

A T T E S T A T O D I E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-05-2018 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal 04-05-2018 al 19-05-2018.

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)